



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto

opposizione allo stato passivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -

R.G.N. 23481/02

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Cron. 20550

Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere -

Rep. 4484

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Ud.21/06/05

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A****20550/05**

sul ricorso proposto da:

CAPITALIA SPA, - Gruppo Bancario Capitalia - già denominata Banca di Roma spa, in persona dei funzionari addetti all'unità recupero crediti Centro Sud sede di Napoli, nelle persone dell'Avv. Artuzzi Maria e Nuzzolo Ciro legali rappresentanti in virtù dei poteri di firma sociale conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/1998, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 311, presso l'avvocato PELLEGRINO DE GIROLAMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO GIORGIO SUPPA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2005

2725



contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO SCARL in  
liquidazione coatta amministrativa, in persona del  
Commissario Liquidatore Dr. Francesco Del Piano,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MORGAGNI 22,  
presso l'avvocato ANDREA FERRARI, rappresentato e  
difeso dagli avvocati DOMENICO FIMMANO' e FRANCESCO  
FIMMANO', giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2946/01 della Corte d'Appello di  
NAPOLI, depositata il 24/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/06/2005 dal Consigliere Dott. Francesco  
Maria FIORETTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato SUPPA, che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.


**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato in data 14.2.2000 il Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in LCA proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza emessa in data 16-25.11.99 dal Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla s.p.a. Banca di Roma, il credito di £. 7.600.196.420, vantato da quest'ultima in virtù di quattro cambiali agrarie, era stato ammesso al passivo della procedura con il privilegio previsto dall'art. 2766 cod. civ., in relazione al R.D.L. n. 1509/27 ed al D.M. 23.1.28, modif. dal D.M. 18.6.28, con la conferma dell'ammissione in chirografo del restante credito per interessi.

Deduceva l'appellante che avrebbe errato il tribunale a ritenere l'ente mutuatario un consorzio di produttori agricoli, avendo esso invece natura commerciale ed industriale; che le operazioni di prestito agrario erano state utilizzate per le molteplici attività industriali e commerciali del CAP di Benevento; che le cambiali agrarie, incomplete ed erronee, erano prive delle indicazioni prescritte dalla legge; che il privilegio speciale non poteva essere riconosciuto, per essere venuti meno, prima dell'apertura della procedura di L.C.A., i beni, ossia la produzione di tabacco del 1990 e del 1991, sui quali esso gravava.

L'appellata banca si costituiva al giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Spiegava, altresì, appello incidentale, a mezzo del quale chiedeva che in riforma parziale della sentenza venisse ammesso in privilegio anche il credito per interessi, pari a £. 2.624.856.700.

Con sentenza del 17-24.10.2001 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dalla s.p.a. Banca di Roma per il fatto che non era stato acquisito alla massa, ne era più acquisibile, per essere stato



venduto prima dell'apertura della procedura di L.C.A., il bene su cui il creditore intendeva esercitare il privilegio speciale.

Avverso detta sentenza Capitalia s.p.a. - Gruppo Bancario Capitalia - già denominata Banca di Roma s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento in Liquidazione Coatta Amministrativa ha resistito con controricorso.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2766 c.c. in relazione agli artt. 2 n. 4 lettera b) e 6 primo comma del R.D.L. 29.7.1927 n. 1509 nonché art. 6 del DM 23.1.1928 e successive integrazioni e modificazioni, L.R. Campania n.42/1982 art. 33 e art. 54 primo comma R.D.L. n. 267/1942.

Avrebbe errato il giudice a quo nell'escludere il privilegio perché il bene gravato dallo stesso non era presente tra l'attivo né poteva acquisirsi neppure in futuro all'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa essendo stato venduto prima dell'apertura della stessa.

Essendo stato il Consorzio ammesso alla procedura di amministrazione controllata, per l'accertamento o meno della esistenza del bene gravato da privilegio speciale il giudice avrebbe dovuto riferirsi, in virtù del principio della consecuzione delle procedure concorsuali, al momento dell'apertura del procedimento di amministrazione controllata, essendo questo il momento in cui si verifica il blocco delle azioni esecutive individuali diretto a realizzare la cristallizzazione delle situazioni creditorie a garanzia del concorso dei creditori.

Non si potrebbe negare la validità di un diritto ( privilegio legale su un bene esistente) acquisito sin dalla prima fase concorsuale, limitando l'accertamento




dell'esistenza del bene su cui il privilegio insiste solo alla fase finale, quando detto bene sia stato sottratto nelle fasi prefallimentari senza che il titolare del relativo diritto, a causa dei vincoli imposti dalla legge, abbia potuto interferire.

Deduce, altresì, la ricorrente che, dovendosi la fonte del privilegio rinvenire nella disposizione normativa, che accorda una particolare tutela a categorie di crediti che abbiano una determinata causa, il giudice in sede di verifica dei crediti ha poteri cognitori limitati ad accertare la causa del credito, risultando arbitraria qualunque verifica circa la sussistenza dei beni su cui insiste la prelazione.

Pertanto, il giudice in sede di verifica dovrebbe riconoscere il privilegio anche nella ipotesi in cui vi sia la certezza della impossibilità di acquisire alla massa il bene su cui esercitare la prelazione, in quanto i crediti che abbiano una determinata causa, in ragione della quale il legislatore interviene per accordare loro una particolare tutela, sorgono con la qualifica ed il grado privilegiato e tali rimangono sino alla loro estinzione, incidendo il mancato reperimento del bene gravato dalla prelazione, ovvero la scarsa capienza dello stesso, quale elemento di fatto, che non rileva relativamente al livello graduale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 16.3. 1942 n. 267.

Avendo la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2001 dichiarato illegittimo l'art. 54, terzo comma, del R.D. n. 267 del 1942 nella parte in cui non richiama l'art. 2749 cod. civ. ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, sarebbe legittima e fondata la domanda della Banca di Roma s.p.a., oggi Capitalia s.p.a., nel chiedere in via privilegiata anche gli interessi quantificati e maturati fino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (12.1.1994) in £. 2.624.856.700.




Sarebbero dovuti, inoltre, ai sensi del citato art. 2749 cod. civ., oltre ai predetti interessi anche quelli maturati dal 12.1.1994 e maturandi fino alla distribuzione dell'attivo, essendo ancora in corso la vendita del patrimonio immobiliare, e sempre in via privilegiata secondo l'ordine cui si riferiscono ex art. 2777 e segg. c.c..

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce che tra le operazioni di finanziamento agrario rientrano anche quelle concesse al Consorzio Agrario Provinciale di Benevento ( prestiti agrari di esercizio ) e contesta la opponibilità alla Banca di Roma s.p.a. di sentenze - prodotte da controparte - della Pretura e del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, rese tra il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, l'INPS e l'INPDAL, con le quali sarebbe stata sancita la natura industriale del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, il che comporterebbe la inapplicabilità allo stesso della disciplina del credito agrario e del conseguente privilegio speciale.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Questa corte con la sentenza n. 16060 del 2001, resa a sezioni unite, ha affermato che, essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito ed essendo proprio e soltanto "la causa del credito" l'elemento essenziale che lo caratterizza, ove si tratti di privilegio speciale su dati beni, l'eventuale mancanza di tali beni non incide né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, e, quindi, non rileva nella fase ricognitiva del privilegio speciale, rilevando unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso.

L'esistenza del bene oggetto del privilegio non è, quindi, questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo al ristretto ambito



dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, la verifica della sussistenza o non dei beni, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale, deve demandarsi alla fase del riparto.

Il giudice a quo, pertanto, in sede di accertamento dello stato passivo avrebbe dovuto limitare la propria indagine alla verifica della "causa del credito", senza porsi il problema della esistenza o meno dei beni gravati dal privilegio, essendo questione da esaminarsi, come detto, in una diversa e successiva fase ( quella del riparto) della procedura.

L'eventuale ammissione al passivo del credito per sorte capitale in via privilegiata comporta, poi, l'ammissione al passivo in via privilegiata anche degli interessi ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., avendo la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2001 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.

Infine, le ulteriori questioni prospettate con il terzo motivo di ricorso sono da ritenersi inammissibili, trattandosi di questioni, proposte dinanzi al giudice a quo, ma da questo non esaminate, perché ritenute assorbite, e che, quindi, possono essere riproposte ed esaminate in sede di rinvio.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata dinanzi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e che per il giudizio si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.


P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**  
(Dr. Filomena Perrone)



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria

**26 OTT. 2005**

il \_\_\_\_\_

**IL CANCELLIERE**

**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**  
(Dr. Filomena Perrone)



{ dr. Ledt }  
2007